



CERTIFICAZIONE

PED 2014/68/UE

La **Direttiva Attrezzature a Pressione 2014/68/UE**, nota come **PED** (Pressure Equipment Directive), è una direttiva di prodotto emanata dall'Unione Europea, che disciplina la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi.

APPLICAZIONE

La **PED 2014/68/UE** si applica a recipienti, tubazioni, accessori a pressione, accessori di sicurezza e insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile **PS superiore a 0,5 bar**.

Le apparecchiature in pressione, con pressione uguale o inferiore a 0,5 bar sono escluse dalla applicazione della normativa.

Le attrezzature a pressione, che rientrano nel campo di applicazione, devono soddisfare i **requisiti essenziali** definiti nell'**Allegato I** della Direttiva PED.

Al momento dell'immissione sul mercato, il fabbricante deve apporre la **marcatura CE** e rilasciare la **dichiarazione di conformità**.

La PED identifica come responsabile della costruzione il fabbricante, con l'intervento dell'Organismo Notificato per la valutazione di conformità nei casi previsti.

La PED riguarda solo l'immissione sul mercato comunitario delle attrezzature a pressione, ma non dà indicazioni in merito ai **requisiti relativi all'esercizio e manutenzione** delle stesse, che sono definiti dai **regolamenti nazionali**.

ATTREZZATURE E INSIEMI IN PRESSIONE SOGGETTI A DIRETTIVA



- **RECIPIENTE:** alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzanti;
- **TUBAZIONI:** componenti di una condotta destinati al trasporto dei fluidi collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione;
- **ACCESSORI A PRESSIONE:** dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;
- **ACCESSORI DI SICUREZZA:** dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili;
- **INSIEMI:** varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.

CLASSIFICAZIONE PER LIVELLO DI PERICOLOSITÀ

La Direttiva PED richiede ai fabbricanti di identificare il livello di pericolosità dell'apparecchiatura costruita; esso è legato al concetto di **energia immagazzinata** nell'apparecchiatura. L'energia immagazzinata è valutata sulla base dei seguenti parametri:

Con riferimento alla tipologia di attrezzatura a pressione, al gruppo e allo stato fisico del fluido, al valore PSxV nel caso di recipienti e PSxDN nel caso di tubazioni, l'allegato II definisce, attraverso 9 tabelle, l'appartenenza del componente o dell'attrezzatura a una delle quattro categorie di rischio. La categoria dell'insieme è determinata dalla categoria più alta dei componenti, esclusi gli accessori di sicurezza.

- Pressione massima ammissibile (PS);
- Volume proprio V_0 , a seconda dei casi, dimensione nominale DN;
- Tipo e stato del fluido.

AUTORIZZAZIONI

ECO opera quale **Organismo Notificato nr. 0714** per la valutazione della conformità delle Attrezzature a pressione secondo le seguenti procedure indicate dalla Direttiva PED:

Modulo A2: Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali

Modulo B: Esame UE del Tipo – Tipo di produzione

Modulo B: Esame UE del Tipo – Tipo di progetto

Modulo C2: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali

Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione

Modulo D1: Garanzia della qualità del processo di produzione

Modulo E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della attrezzature a pressione

Modulo E1: Garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite

Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione

Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell'unità

Modulo H: Conformità basata sulla garanzia totale di qualità

Modulo H1: Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione

Su richiesta, ECO esegue la **verifica di efficienza dei dispositivi di sicurezza** come previsto dall'art. 5 comma D, D.M. n. 329 del 01/12/2004, in fase di collaudo, che esime l'utilizzatore dalla richiesta di verifica di messa in servizio da parte di INAIL.